



Allegato alla Delib.G.R. n. 19/19 del 21.5.2021

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

**Ipotesi di Accordo per l'attuazione della Delibera
della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad
oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della
L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del
2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas"**

28 e 29 aprile 2021



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Ipotesi di Accordo per

Nelle giornate del 28 e 29 aprile 2021, a Cagliari, in Viale Mameli 115, è stata sottoscritta l'allegata Ipotesi di Accordo per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas".

I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna:

Avv. Erika Vivian *E. Vivian*
Avv. Umberto Cossu *U. Cossu*
Avv. Debora Asoni *Debora Asoni*

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL Confederazione

CGIL-F.P.

FLAI CGIL

CISL Confederazione

CISL FPS

FAI CISL

UIL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione

UILA UIL

CISAL

SADIRS

SADIRS FORESTAS

FEDRO

CONFISAL

SNAF

SIAD

f. de' lu Spauru
Geo. Geo. Senni Cancelli
Deluzza
Fiorenzo Airo
Erika
Luigi Jola
...



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Ipotesi di Accordo

Vista la Delibera della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas";

Le parti stabiliscono:

Art.1

Dopo il capo VI del CCRL 2001 del 15 maggio 2001 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, e ss.mm.ii. è inserito il seguente capo :

"CAPO VII

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FO.RE.S.T.A.S.)

Art. 110

Disposizioni per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

1. Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 2018, n. 43, 11 febbraio 2019, n. 6 e 25 dicembre 2020, n. 30, i dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti all'Agenzia FoReSTAS è disciplinato dai seguenti articoli.
3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, la L. R. 27 aprile 2016, n. 8, istitutiva dell'Agenzia Forestas e dal regolamento per l'amministrazione del personale di Forestas, che dovrà essere adeguato al presente contratto collettivo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del

SNAF

SIAD

SADIRSFORSTAS FEDRO

SADIRS

UIL FPL

UILA UIL

FAI/CISL

CGIL FP

CORAN
ANV Debono Onorati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

contratto.

4. La disciplina contrattuale, in coerenza con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo, valorizza e migliora le attività, l'organizzazione del lavoro e ogni professionalità del personale dell'Agenzia dislocato su tutto il territorio regionale, sia a livello centrale che negli ambiti territoriali di intervento: Servizi, Presidi e Vivai forestali, Centri faunistici e ogni altra unità produttiva dell'Agenzia.

Art. 111

Classificazione del personale

1. Il personale dell'Agenzia FoReSTAS è inquadrato nelle quattro categorie omogenee di classificazione professionale disciplinate dagli artt. 66 e ss. del CCRL, denominate rispettivamente A - B - C - D.
2. In particolare gli operai sono riclassificati nella Categoria B, gli impiegati nella Categoria B e C e i quadri nella Categoria D, secondo la seguente tabella di equiparazione:

LIVELLO	QUALIFICHE CCNL ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E CIRL	CATEGORIA REGIONALE
II	QUADRI	D
I	QUADRI	D
VI	IMPIEGATI	C
V	IMPIEGATI	C
IV	IMPIEGATI	C
III	IMPIEGATI	B
II	IMPIEGATI	B
IV	OPERAI SPECIALIZZATI	B
III	OPERAI QUALIFICATI SUPER	B
II	OPERAI QUALIFICATI	B
I	OPERAI COMUNI	B

3. Il personale dell'Agenzia FoReSTAS viene retribuito secondo i livelli economici previsti per ciascuna Categoria dal Capo I, Parte IV del vigente CCRL.

SIAD
SNAF

FEDRO
SADIRS FORESTAS

SADIRS

UIL FPL
UILA UIL

FAI CISL
CISL FPS

FLAI CGIL
CGIL FP

CORAN
CGIL

01/15
AN Debora Orsini



4. I dipendenti già inquadrati nella ex qualifica di impiegato di cui al CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico - agraria e al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono inquadrati nel livello economico del CCRL immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento in base agli scatti di anzianità effettivamente posseduti al momento dell'ingresso nel CCRL.
5. I dipendenti già inquadrati nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono inquadrati secondo la seguente tabella. La retribuzione di anzianità degli operai risulta integralmente assorbita dal nuovo inquadramento nell'ambito della categoria B.

OPERAI I livello	B1
OPERAI II livello	B1
OPERAI III livello	B2
OPERAI IV livello	B3

6. Al fine di compensare l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data, viene corrisposto un assegno "ad personam" non riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Art. 112

Progressioni verticali per l'accesso alla categoria C e D

1. Per la sola fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Agenzia Forestas si impegna a rimodulare il proprio piano delle assunzioni per l'accesso al livello economico iniziale della categoria C, nel rispetto delle vigenti normative sul pubblico impiego, riservandola ai dipendenti che, alla stessa data, abbiano prestato servizio per almeno dieci anni (centoventi mesi), anche non consecutivi e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;

CORAN
SADIRS
SADIRS FORESTAS
FEDRO
SIAD
SNAF

CGIL
FLAI
CGIL FP
FAI
CISL
FPS
FAI
CISL

UIL
FPL
UILA
UIL

Delbore Annoni
Sehe 68

Autunno
Delbore Annoni
Sehe 68



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

- b) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area per la quale concorrono, nel rispetto della disciplina generale in materia di pubblico impiego di cui all'art. 52, comma 1 bis, d. lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche.
2. Le selezioni per il passaggio alla categoria C consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre.
 3. L'Agenzia Forestas, compatibilmente con la capacità assunzionale disponibile nel piano di fabbisogno triennale del personale 2022-2024, procederà a dar corso alle progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D secondo i criteri che saranno determinati in fase di contrattazione integrativa.

Art. 113

Indennità del personale Agenzia FoReSTAS

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto ed in coerenza con le attività, le peculiarità del lavoro svolto dal personale dell'Agenzia e le tipologie lavorative del personale medesimo, sono istituite le seguenti indennità specifiche: indennità di cantiere forestale, antincendio boschivo, protezione civile, lavori pesanti, lavori potenzialmente nocivi, Capo Squadra e Responsabile Presidio Forestale.
2. Le indennità non indicate qui di seguito e in particolare quelle di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria e di cui al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono soppresse.
3. Il godimento delle specifiche indennità di cui alle correnti disposizioni esclude il cumulo con altre di contenuto equivalente o simile della parte generale del CCRL, consistenti in pari prestazioni lavorative già compensate ai sensi delle specifiche prescrizioni del presente capo. Per il resto, è fatta salva l'applicazione delle indennità generali di cui al CCRL.

SNAF

SIAD

FEDRO

SADIRS FORESTAS

SADIRS

UILA UIL

UILFPL

FAI CISL

CISL FPS

FLAI CGIL

CGIL FP

CORAN

Luciano Polu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



3. In ogni caso, l'Agencia adotta un regolamento interno di organizzazione delle attività di antincendio boschivo e di protezione civile.
4. La specifica disciplina sull'articolazione dell'orario di lavoro dei lavoratori addetti alle attività di cui ai commi precedenti è rinviata alla contrattazione decentrata.

Art. 117

Indennità lavori pesanti e potenzialmente nocivi

1. I lavori con motopicco, motosega e altri macchinari vibranti sono pesanti, mentre i lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori a rischio chimico e biologico sono potenzialmente nocivi. In tale ultima categoria, a fini esemplificativi e non esaustivi vi rientrano i trattamenti con sostanze e vernici tossiche, l'abbruciamento di fasce parafuoco, la preparazione e l'irrorazione di liquidi antiparassitari e di fitofarmaci, lo spargimento di concimi polverulenti e i lavori effettuati nei vivai e nei centri fauna.
2. I lavoratori che vi sono addetti percepiscono una indennità pari ad euro 50,00 nelle mensilità in cui sono effettivamente impiegati per le suddette attività.

Art. 118

Indennità di Capo Squadra

1. L'indennità di Capo Squadra spetta nella misura di euro 80,00 mensili, al personale dell'Agencia che è incaricato di gestire una squadra di operai. Detta attività avviene sotto la direzione del Responsabile del Complesso forestale, per il tramite del Responsabile Presidio Forestale o comunque di un delegato del Responsabile del Complesso.
2. L'assegnazione del numero di lavoratori ad ogni squadra avviene nel rispetto dell'organizzazione del lavoro e della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 119

Indennità di Responsabile Presidio Forestale

1. L'indennità di Responsabile Presidio Forestale viene corrisposta nella misura di Euro 100,00 mensili al personale dell'Agencia che gestisce il lavoro delle squadre di operai addette ad un presidio, assegna i compiti

SNAF

SIAD

FEDRO

SADIRS FORESTAS

SADIRS

UILA UIL

UIL FPL

FAI CISL

CISL FPS

FLAICGIL

CGIL FP

CORAN

Luigi Polk

F. Delfino



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

alle squadre sotto la direzione del Responsabile del Complesso Forestale o di un suo delegato e comunica i rapporti riepilogativi delle attività svolte.

Art. 120

Previdenza integrativa e integrativa-sanitaria

1. E' garantita la conservazione della previdenza integrativa nella misura già applicata al personale dell' Agenzia in base al passato CCNL di settore, mediante l'adesione ad un fondo pensionistico complementare che consenta di salvaguardare e conservare le somme già accantonate a tale titolo.
2. La disciplina di dettaglio del settore, anche con riguardo alla previdenza integrativa - sanitaria, è affidata alla contrattazione decentrata.

Art. 121

Malattia e anticipazioni - integrazioni salariali

1. Le integrazioni economiche per le assenze di malattia del personale attualmente inquadrato nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL e al CIRL di settore vengono assolte dall'Amministrazione con la corresponsione della differenza tra il 100% del salario giornaliero spettante per ogni giornata di malattia e quanto corrisposto dall'INPS.
2. A tutti i lavoratori di FoReSTAS dovrà, in ogni caso, essere applicato il trattamento normativo della malattia prevista dal CCRL.
3. In materia di anticipazioni e integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, in ordine agli altri istituti previdenziali e assistenziali, si rinvia alla contrattazione integrativa per la massima salvaguardia di quelle già riconosciute nel precedente sistema contrattuale di lavoro.

Art. 122

Maltempo e avverse condizioni metereologiche

1. In conformità alla disciplina normativa del pubblico impiego, nelle giornate di maltempo i dipendenti dell' Agenzia che operano nei presidi e vivai forestali ed in generale nei cantieri, vengono destinati a mansioni equivalenti e ad attività individuate in conformità al Regolamento interno di organizzazione del lavoro, eseguibili in sicurezza.

SNAF

Luigi Jotta

SIAD

[Signature]

FEDRO

[Signature]

SADIRS FORESTAS

[Signature]

SADIRS

[Signature]

UILA UIL

[Signature]

UIL FPL

[Signature]

FAI CISL

CISL FPS

FLAICGIL

CGIL FP

CORAN

Alfarian
Debone
Corran
De G



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

2. Nelle more dell'adeguamento dell'organizzazione del lavoro del personale di Forestas, tale da garantire le prestazioni lavorative di cui al comma che precede, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 8 della Legge n. 457/1972(C.I.S.O.A.).

Art. 123

Lavoro straordinario

1. Per il lavoro straordinario si rinvia alla disciplina di cui all'art. 37 del vigente CCRL.
2. La maggiore spesa per la remunerazione del lavoro straordinario derivante dal nuovo inquadramento del personale dovrà essere compensata con la corrispondente riduzione del monte ore complessivo.

Art. 124

La retribuzione di posizione

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti si rinvia alle previsioni in materia contenute negli articoli 100 e 101 del CCRL del 15 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Art. 125

Fondo per la retribuzione di posizione

1. Per la costituzione di una prima dotazione del fondo in oggetto confluiscono risorse finanziarie pari a € 1.200.000,00 l'anno.
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.

Art. 126

La retribuzione di rendimento

1. Per la retribuzione di rendimento si rinvia all'articolo 99 del CCRL del 15 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Art. 127

Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Il Fondo per la retribuzione di rendimento destinato ai dipendenti dell'Agenzia Forestas dovrà dotarsi di risorse idonee a garantire

SNAF
SIAD
FEDRO
SADIRS FORESTAS
SADIRS
UIL UIL
UIL FPL
FAI/CISL
CISL FPS
FLAI/CGIL
CGIL FP
CORAN

Mani
Debono Ornon
R. De C.



Segreterie Regionali Sardegna

NOTA A VERBALE

In relazione alla formulazione dell'articolo 121 (Malattia e anticipazioni – integrazioni salariali), queste Segreterie regionali rilevano la grave approssimazione del comma 3, in quanto la disposizione lascia teoricamente indeterminato il regime delle anticipazioni ed integrazioni salariali, dal momento dell'entrata in vigore del presente Accordo alla sottoscrizione del prossimo contratto integrativo con l'Agenzia. Appare evidente che fosse necessario prevedere, come più volte e inutilmente sollecitato dalle scriventi, una fase transitoria, almeno confermando le modalità già in essere nelle more della stipula del nuovo CCI.

Grazie alla nostra insistenza e alla disponibilità del Direttore Generale di FoReSTAS, il vuoto normativo che la stesura del Coran avrebbe determinato è stato opportunamente colmato dalla recente nota n. 7147 del 27 aprile 2021 del DG dell'Agenzia Forestas sull'argomento in oggetto, che ha assicurato, in risposta alla richiesta delle scriventi, il mantenimento del regime preesistente.

LE SEGRETERIE REGIONALI

UILA

UIL FPL

Cagliari, 29 aprile 2021

DICHIARAZIONE

Lo S.N.A.F. sottoscrive l'ipotesi di accordo per il passaggio del personale dell'Agenzia Forestas nel comparto di contrattazione unico regionale, senza il quale rimarrebbero ancora, chissà per quanto tempo, senza contratto e senza i diritti che discendono dalla L.R. n.31/1998.

Però, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo non esime lo S.N.A.F. dall'esprimere un giudizio negativo sullo stesso, perché il CO.RA.N., bontà sua, ha disatteso anche le richieste sulla parità di trattamento tra i dipendenti dell'Agenzia Forestas e i restanti dipendenti regionali, perché non prevede:

“l'incremento retributivo dal 1.1.2016 nonostante l'abbia statuito la Corte Costituzionale con la sent. n.178/2015 per tutti i dipendenti pubblici; l'estensione agli operai dell'indennità di amministrazione di 110 Euro mensili prevista dal C.C.R.L. 2016/2018 per tutti i dipendenti del Sistema Regione, cioè anche per gli operai degli Enti agricoli strumentali della medesima Regione Sardegna; il mantenimento della Retribuzione di anzianità prevista per il restante personale regionale; l'indennità chilometrica per i dipendenti che utilizzano il proprio mezzo per recarsi nei luoghi di lavoro, perché il costo del trasporto ricade sull'Agenzia Forestas (v. CC.II.RR.LL. 2001/2003; 2004/207 e 2008/2010); i rifugi per consentire agli operai di ripararsi durante le giornate di pioggia, neve, ecc. e la giusta classificazione degli operai dal II° livello in su”.

Contro la predetta disparità di trattamento lo S.N.A.F. continuerà con le iniziative intraprese per evitare che permangano anche nel Sistema Regione.

Il Segretario Regionale

Mario Foltz



Cagliari, 29 maggio 2021